

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE PRIVATA

L'anno duemila.....

Il mese di

Il giorno

In (specificare la città), in via n.....

SONO PRESENTI:

1. nato/a a il e residente a in via
.....n°, C.F.:.....
2. nato/a a il e residente a in via
.....n°, C.F.:.....
3. nato/a a il e residente a in via
.....n°, C.F.:.....
4. nato/a a il e residente a in via
.....n°, C.F.:.....
5. nato/a a il e residente a in via
.....n°, C.F.:.....

Detti comparenti, noti tra loro e cittadini italiani, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Fra i comparenti viene costituita un'associazione di promozione culturale senza fini di lucro denominata "GRUPPO AMATORI VEICOLI STORICI DI (specificare la città).

Articolo 2

L'associazione ha sede legale a in vian.....

Articolo 3

L'associazione, quanto agli scopi sociali nonché ogni altra norma regolante la vita della medesima, è retta dallo statuto sociale che si allega al presente atto costitutivo per farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 4

I comparenti determinano, ai sensi dell'art.11 dell'allegato statuto, di far reggere l'associazione per il primo triennio dal seguente Consiglio direttivo:

1. Presidente: Sig., il quale dichiara di accettarla senza riserva alcuna;
2. Vice-Presidente: Sig., il quale dichiara di accettarla senza riserva alcuna;
3. Consigliere segretario: Sig., il quale dichiara di accettarla senza riserva alcuna;
4. Consigliere tesoriere: Sig., il quale dichiara di accettarla senza riserva alcuna;
5. Consigliere tecnico: Sig., il quale dichiara di accettarla senza riserva alcuna.

Articolo 5

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 20...

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO AMATORI VEICOLI STORICI DI (G.A.V.E.S.)

Art.1

E' costituita un'associazione di promozione culturale senza fini di lucro denominata "Gruppo Amatori Veicoli Storici di", di seguito denominata "G.A.V.E.S.".

Art.2

Gli scopi che l'associazione G.A.V.E.S. si propone sono:

- a) associare singoli possessori e/o collezionisti e/o amatori di veicoli storici e/o di futuro interesse storico.
- b) ricercare, recuperare, salvaguardare i veicoli storici e/o di futuro interesse storico al fine di permetterne la preservazione, il restauro e la fruizione.
- c) promuovere, organizzare e realizzare raduni, mostre-mercato e manifestazioni in genere aventi come oggetto i veicoli storici e/o di futuro interesse storico.
- d) richiedere, ottenere e mantenere l'affiliazione al Registro Siciliano Veicoli Storici.

Art.3

Il patrimonio ed i proventi con i quali l'associazione G.A.V.E.S..... provvede e fa fronte alle proprie attività sono:

1. quote sociali annue dei soggetti individuati all'art.2/a;
2. quote di iscrizione e/o partecipazione alle manifestazioni di cui all'art.2/c;
3. contributi, sussidi, sovvenzioni di enti pubblici e/o di soggetti privati interessati agli scopi sociali e all'attività del G.A.V.E.S.;
4. lasciti e donazioni di mobili e/o immobili e/o beni di vario genere e natura da parte di soggetti privati e/o pubblici;

Art.4

Qualunque possessore e/o collezionista e/o amatore di veicoli storici e/o di futuro interesse storico può chiedere di fare parte del G.A.V.E.S. Le richieste di iscrizione devono essere formulate per scritto ed indirizzate al Presidente. L'ammissione del nuovo soggetto, previa disamina della documentazione richiesta, si acquisisce solo dopo la relativa delibera di convalida del Consiglio direttivo. L'affiliazione è a tempo indeterminato e potrà venire meno solo per i seguenti motivi:

- per recesso da parte del soggetto iscritto da far pervenire per scritto al Presidente;
- per revoca da parte del Presidente.

La suddetta revoca, che è in ogni caso insindacabile, potrà avvenire:

- (a) per mancato versamento della quota associativa annua dovuta (da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno). L'importo della suddetta quota viene stabilita annualmente dal Consiglio direttivo;
- (b) per trasgressione delle norme statutarie;
- (c) per comportamento scorretto e/o indegno del soggetto associato.

Art.5

Sono Organi dell'Associazione G.A.V.E.S.:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente;

Art.6

I soci sono convocati una volta all'anno in assemblea ordinaria dal Presidente e, tutte le volte che questi lo ritenesse necessario o qualora un terzo di essi ne faccia richiesta scritta al Presidente medesimo, in assemblea straordinaria. La convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria è fatta dal Presidente mediante avviso scritto ai soci ordinari a mezzo di lettera raccomandata o PEC da inviare almeno quindici giorni prima della riunione. Gli avvisi devono contenere gli argomenti da trattare e l'ordine dei lavori. Perché l'assemblea sia valida occorre che sia presente in prima convocazione almeno la metà più uno dei soci ordinari aventi diritto; in seconda convocazione, da effettuarsi almeno un'ora dopo, l'assemblea è regolarmente e validamente costituita qualunque sia il numero dei soci ordinari aventi diritto presenti. L'assemblea è presieduta di diritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice-Presidente. All'assemblea possono partecipare esclusivamente i soci in regola con la prevista quota annua effettuata entro il 31 Gennaio di ogni anno. Ogni socio ha diritto alla discussione ed ad un voto, non delegabile.

L'Assemblea dei soci ha il diritto:

- di eleggere ogni tre anni a maggioranza semplice di voti ed a scrutinio segreto il Presidente, nonché gli altri quattro componenti del Consiglio direttivo, scegliendoli tra tutti i soci candidati. Le candidature devono pervenire al Presidente uscente per iscritto almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea;
- di proporre al Consiglio direttivo miglie, suggerimenti ed iniziative inerenti le attività dell'associazione.

Art.7

Il Consiglio direttivo è l'organo che promuove a tutte le questioni relative alla vita sociale ed alle varie iniziative promosse dall'associazione. Esso è composto da cinque membri eletti dall'assemblea dei soci incluso il Presidente il quale attribuirà a ciascuno degli altri quattro componenti le cariche di vice-Presidente, di consigliere segretario, consigliere tesoriere e consigliere tecnico. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni solari e, in caso di dimissioni o decadenza dei suoi membri, può essere parzialmente o totalmente rimpiazzato con il subentro dei primi non eletti. Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente e, in caso di impedimento di questi, dal vice-Presidente. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria e ogni qualvolta il Presidente Onorario lo ritenga necessario in seduta straordinaria. Per la validità della riunione del Consiglio direttivo occorre che intervengano almeno tre dei suoi membri. L'assenza ingiustificata di un componente per due sedute consecutive ne determina automaticamente la decadenza.

Art.7

Il Presidente è il legale rappresentante del G.A.V.E.S. ed è espressamente delegato ed autorizzato, in virtù della sua carica:

- a) a sovrintendere tutte le azioni e le iniziative necessarie per il conseguimento degli scopi sociali di cui all'art.2;
- b) a convocare e presiedere le sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio direttivo;
- c) a rappresentare legalmente senza limitazione alcuna il G.A.V.E.S., con pieni poteri di firma;

Art.8

Qualsiasi modifica al presente Statuto deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

Art.9

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

Art.10

Per quanto non previsto espressamente dal presente atto, valgono le disposizioni di legge in materia.